



COMUNE DI BIDONI'

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12

Del 28/03/2012

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2012 E TARIFFE AREE EDIFICABILI.

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Silvio Manca - Sindaco	Sì
2. Argiolas Gian Luigi - Assessore	No
3. Musu Mario - Vice Sindaco	Sì
4. Fadda Daniel - Consigliere	No
5. Loi Antonio Duilio - Consigliere	No
6. Puliga Virginia Rita - Consigliere	Sì
7. Lai Pier Gianni - Assessore	Sì
8. Argiolas Antonella - Assessore	Sì
9. Musu Guido Edoardo - Consigliere	Sì
10. Vinci Gemma - Consigliere	Sì
11. Zaru Andreana - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr. Marco Casula il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Silvio Manca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l'Imposta Municipale Propria;

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31/3/2012 con Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Ricordato che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 prevede all'art. 13 commi 6 - 7 - 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%;
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

Considerato che il Comma 11 del citato articolo 13 del decreto sopra menzionato così dispone:

"11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.";

Visti i vari prospetti di simulazione del gettito IMU oggetto di esame da parte dell'assessore di riferimento;

Considerato che l'assessore di riferimento in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012:

- ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Atteso che ai sensi dell'art.13 – co.10 – della suddetta norma i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art.6, comma 3-bis, del Dlgs. 504/1992 (ossia il soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili nel matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale e a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale) e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art.3, comma 56, della legge 662/1996 (ossia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

Considerato inoltre che dalla disamina sopradetta

La Giunta Comunale intende stabilire le seguenti aliquote per l'anno 2012:

- **0,76%** aliquota di base;

-**0,4%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

- **0,4%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

- **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

Avvertito che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Considerato che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso però il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Atteso che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta.

Visto l'art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

1) di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

a) **0,76%** aliquota di base;

c) **0,4%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

d) **0,4%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

e) **0,20%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

2) Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012

a) Detrazione di **Euro 200,00** (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

b) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in **Euro 200,00** (duecento/00) deve essere applicata anche:

alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

4) di dare atto che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all' Imposta Municipale Propria e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta;

5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

6) di **allegare** alla presente il parere reso ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

Di dare al presente atto, con separata votazione unanime, esecutività immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Silvio Manca

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Bidoni', li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Marco Casula

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mar-2012

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Bidoni', li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Marco Casula

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Marco Casula